

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2277)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti**

(MATTARELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 7 NOVEMBRE 1962

Disposizioni concernenti il personale assunto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con contratto di diritto privato in base al decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 23 ottobre 1960, n. 1369, venne posto il divieto di stipulazione di appalti aventi per oggetto la semplice fornitura di mano d'opera; con successivo decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, in attuazione della delega contenuta nella citata legge, venne stabilita, in via transitoria, la possibilità di stipulazione di contratti di diritto privato da parte dell'Azienda ferroviaria direttamente con i lavoratori, per la durata di un semestre e con un'unica rinnovazione di un altro semestre, cioè per la durata massima di un anno.

Con il prossimo 24 novembre 1962 verrà a scadere l'anno di cui si è detto e contemporaneamente dovrebbero essere risolti tutti i contratti di diritto privato. I circa 2.400

dipendenti, che intrattengono con l'Azienda delle ferrovie dello Stato un siffatto rapporto di lavoro, dovrebbero abbandonare la loro attività e verrebbero a trovarsi, almeno per la maggior parte, privi di mezzi di sostentamento, mentre l'Azienda, dal canto suo, perderebbe la possibilità di assicurare, in maniera idonea, quei determinati servizi.

Ragioni, quindi, non solo di carattere sociale ma anche di carattere amministrativo e di interesse pubblico impongono di adottare un provvedimento a favore del personale di cui si tratta.

È stato, pertanto, predisposto un disegno di legge con il quale si proroga di un anno la facoltà per l'Azienda delle ferrovie dello Stato di tenere in servizio il personale medesimo con contratto di diritto privato.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

La facoltà, per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di avvalersi, con contratto di diritto privato, del personale di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, è prorogata per un ulteriore periodo massimo di un anno.